



CAPITOLO 4

Paragrafo 3 -Altre agevolazioni fiscali-

Donazioni a favore di disabile grave.

Negli atti di donazione il cui beneficiario sia una persona handicappata in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, legge 104/1992, la relativa imposta si applica solo sulla parte del valore della donazione che superi l'importo di € 516.456,90 (art. 69, comma 2-bis, legge 342/2000).

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.

Ai mutilati ed invalidi Civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro ed i loro figli (art. 30 legge 118/1971).

Le singole università possono stabilire l'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi per gli studenti portatori di handicap [(art. 6 D.P.C.M. 13 aprile 1994; art. 6, 8° comma, D.P.C.M. 30 aprile 1997).

Riduzione dell'ICI.

È concessa facoltà ai Comuni di ridurre l'imposta ICI fino al 50%, oppure, in alternativa, elevare fino a € 258,23 la detrazione per l'abitazione principale (art. 8, 3° comma, D.Lgs. 504/1992; art. 3, 55° comma, legge 662/996).

Il beneficio può essere previsto per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale e tra essi possono annoverarsi anche gli affetti da invalidità o i portatori di handicap (art. 3 D.L. 50/1997, convertito dalla legge 122/1997).



Telefoni portatili.

I disabili invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonché i non vedenti, sono esentati dal pagamento della tassa mensile relativa ai telefoni portatili a loro intestati (n. 21 tariffa approvata con D.M. 28 dicembre 1995).

Canone servizio telefonico.

È riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento per la telefonia fissa, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari al cui interno vi sia una persona che percepisce la pensione di inabilità (o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato) e sempreché il "redditometro" non indichi per il nucleo medesimo un reddito superiore ad € 6713,94 (Delibere della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 330/2001 e n. 314/2000).

La riduzione del 50 % dell'importo mensile di 'abbonamento ha decadenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell'attestato ISEE.

Tale scadenza viene ricordata all'utente attraverso l'inserimento di un apposito messaggio nelle ultime due bollette prima del termine dell'agevolazione.

Alla scadenza dell'agevolazione è possibile rinnovarla, presentando una nuova documentazione, entro il bimestre successivo alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rinnovo, Telecom provvederà a ripristinare la categoria di abbonamento originaria con il recupero dell'importo di abbonamento a partire dalla data di scadenza dell'agevolazione.

Al venir meno dei requisiti dichiarati, l'utente è tenuto a dare tempestiva comunicazione a Telecom Italia, a mezzo lettera raccomandata.

Telepass family.

Il canone di abbonamento annuo al Telepass Family è gratuito:

- per gli invalidi civili titolari di patente speciale;
- per gli invalidi civili iscritti all'Amnic (Associazione Nazionale Mutilati ed



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

Invalidi Civili) che non hanno la patente speciale, ma sono costretti, per le loro menomazioni, ad utilizzare un autoveicolo adattato alloro trasporto.

Accessi carrabili.

Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti dalla tassa di occupazione di aree pubbliche (art. 49 D.Lgs. 507/1993).

Tarsu.

Alcuni regolamenti comunali per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 prevedono una riduzione della tassa per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto svantaggiato.

A seconda delle specifiche previsioni dei regolamenti comunali, per soggetto svantaggiato può intendersi il portatore di handicap grave, l'invalido civile, il cieco civile e/o il sordomuto.